

15.10.2020

A8-0198/256

**Emendamento 256**

**Anne Sander**

a nome del gruppo PPE

**Jérémy Decerle**

a nome del gruppo Renew

**Eric Andrieu**

a nome del gruppo S&D

**Relazione**

**A8-0198/2019**

**Eric Andrieu**

Politica agricola comune – modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti  
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

**Proposta di regolamento**

**Considerando 8 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(8 bis) Al fine di migliorare la gestione del suolo in viticoltura, è opportuno autorizzare l'estensione delle autorizzazioni al reimpianto da tre a sei anni, come nel precedente regolamento sui diritti di reimpianto. Ritardare l'uso dell'autorizzazione al reimpianto potrebbe avere un impatto ambientale positivo in quanto il suolo potrebbe riposare e i batteri e i virus potrebbero essere eliminati mediante processi naturali, anziché ricorrendo a sostanze chimiche.***

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento mira a conseguire una migliore gestione del suolo in viticoltura, estendendo le autorizzazioni al reimpianto da tre a sei anni, come nel precedente regolamento sui diritti di reimpianto. Ritardare l'uso dell'autorizzazione al reimpianto potrebbe avere un impatto ambientale positivo in quanto il suolo potrebbe riposare e i batteri e i virus potrebbero essere eliminati mediante processi naturali, anziché ricorrendo a sostanze chimiche.*

**Emendamento 257****Anne Sander**

a nome del gruppo PPE

**Jérémy Decerle**

a nome del gruppo Renew

**Relazione****A8-0198/2019****Eric Andrieu**

Politica agricola comune – modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

**Proposta di regolamento****Articolo 1 – punto 4 – lettera b bis (nuova)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 – paragrafo 3

*Testo in vigore**Emendamento*

3. Gli Stati membri che intendono partecipare al regime di aiuti di cui al paragrafo 1 (il «programma destinato alle scuole») e che chiedono il corrispondente aiuto dell'Unione **danno priorità**, tenendo conto delle circostanze nazionali, alla distribuzione di prodotti appartenenti a uno dei seguenti gruppi o a entrambi:

a) ortofrutticoli e prodotti freschi del settore delle banane;

**b)** latte alimentare e le relative versioni senza lattosio.

**(b bis) All'articolo 23, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:**

"3. Gli Stati membri che intendono partecipare al regime di aiuti di cui al paragrafo 1 (il «programma destinato alle scuole») e che chiedono il corrispondente aiuto dell'Unione **provvedono**, tenendo conto delle circostanze nazionali, alla distribuzione di prodotti appartenenti a uno dei seguenti gruppi o a entrambi:

a) **per i prodotti ortofrutticoli:**

**i) in via prioritaria**, ortofrutticoli e prodotti freschi del settore delle banane;

**ii) prodotti ortofrutticoli trasformati;**

**b) per il latte e i prodotti lattiero-caseari:**

**i)** latte alimentare e le relative versioni senza lattosio;

**ii) formaggi, latticini, yogurt e altri prodotti lattiero-caseari fermentati o acidificati senza aggiunta di aromatizzanti, frutta, frutta in guscio o cacao."**

Or. en

*(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1308-20190101>)*

*Motivazione*

*L'emendamento mira a semplificare l'attuazione del programma di distribuzione di frutta, verdura, latte e prodotti lattiero-caseari nelle scuole degli Stati membri, permettendo a questi ultimi di far scoprire ai bambini la diversità dei prodotti agricoli e agroalimentari europei e/o di rispondere a particolari esigenze nutrizionali dei bambini sul proprio territorio.*

15.10.2020

A8-0198/258

**Emendamento 258**

**Anne Sander**

a nome del gruppo PPE

**Relazione**

**A8-0198/2019**

**Eric Andrieu**

Politica agricola comune – modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 4 – lettera b ter (nuova)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 – paragrafo 4

*Testo in vigore*

*Emendamento*

***(b ter) All'articolo 23, il paragrafo 4 è  
soppresso.***

***4. In deroga al paragrafo 3, al fine di promuovere il consumo di prodotti specifici e/o di rispondere a particolari esigenze nutrizionali dei bambini sul proprio territorio, gli Stati membri possono effettuare la distribuzione di prodotti appartenenti a uno o a entrambi dei seguenti gruppi:***

***a) prodotti ortofrutticoli trasformati, oltre ai prodotti di cui al paragrafo 3, lettera a);***

Or. en

*(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1308-20190101>)*

*Motivazione*

*L'emendamento apporta una semplice modifica tecnica legata all'emendamento presentato al paragrafo 3 dell'articolo 23, che mira a semplificare l'attuazione del programma di distribuzione di frutta, verdura, latte e prodotti lattiero-caseari nelle scuole degli Stati membri, permettendo a questi ultimi di far scoprire ai bambini la diversità dei prodotti agricoli e agroalimentari europei e/o di rispondere a particolari esigenze nutrizionali dei bambini sul proprio territorio.*

15.10.2020

A8-0198/259

**Emendamento 259**

**Anne Sander**

a nome del gruppo PPE

**Jérémy Decerle**

a nome del gruppo Renew

**Eric Andrieu**

a nome del gruppo S&D

**Relazione**

**A8-0198/2019**

**Eric Andrieu**

Politica agricola comune – modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti  
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 4 – lettera b quater (nuova)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 – paragrafo 8 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(b quater)** *All'articolo 23, è aggiunto il paragrafo 8 bis:*

**8 bis.** *Ove giustificato dalle rispettive autorità nazionali competenti in materia di salute e nutrizione, gli Stati membri possono prevedere nella loro strategia nazionale che i prodotti di cui ai paragrafi 3 e 5 del presente articolo siano distribuiti nelle scuole contemporaneamente ai normali pasti scolastici.*

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento mira a semplificare l'attuazione del programma di distribuzione di frutta, verdura, latte e prodotti lattiero-caseari nelle scuole degli Stati membri, permettendo a questi ultimi di distribuire i prodotti agricoli e agroalimentari ammissibili durante i pasti, se giustificato dalle rispettive autorità nazionali competenti in materia di salute e alimentazione.*

15.10.2020

A8-0198/260

## Emendamento 260

Anne Sander

a nome del gruppo PPE

Jérémy Decerle

a nome del gruppo Renew

## Relazione

A8-0198/2019

Eric Andrieu

Politica agricola comune – modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

## Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera b quinquies (nuova)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 – paragrafo 11

### *Testo in vigore*

11. Gli Stati membri scelgono i prodotti da distribuire o da includere nelle misure educative di accompagnamento in base a criteri oggettivi che includono uno o più dei seguenti elementi: considerazioni di ordine ambientale e sanitario, stagionalità, varietà e disponibilità di prodotti locali o regionali, privilegiando per quanto possibile i prodotti originari dell'Unione. Gli Stati membri possono incoraggiare in particolare l'acquisto locale o regionale, i prodotti biologici, le filiere corte o i benefici ambientali e, se del caso, i prodotti riconosciuti dai regimi di qualità istituiti dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

### *Emendamento*

***(b quinquies) All'articolo 23, il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:***

"11. Gli Stati membri scelgono i prodotti da distribuire o da includere nelle misure educative di accompagnamento in base a criteri oggettivi che includono uno o più dei seguenti elementi: considerazioni di ordine ambientale e sanitario, stagionalità, varietà e disponibilità di prodotti locali o regionali, privilegiando per quanto possibile i prodotti originari dell'Unione. Gli Stati membri possono incoraggiare in particolare l'acquisto locale o regionale, i prodotti biologici, le filiere corte o i benefici ambientali, ***compresi gli imballaggi sostenibili***, e, se del caso, i prodotti riconosciuti dai regimi di qualità istituiti dal regolamento (UE) n. 1151/2012."

Or. en

*(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT#tocId33>)*

### *Motivazione*

*L'emendamento mira a incoraggiare l'uso di imballaggi sostenibili per i prodotti distribuiti nell'ambito del programma.*

AM\1215874IT.docx

PE658.378v01-00

**Emendamento 261****Anne Sander**

a nome del gruppo PPE

**Jérémy Decerle**

a nome del gruppo Renew

**Eric Andrieu**

a nome del gruppo S&amp;D

**Relazione****A8-0198/2019****Eric Andrieu**

Politica agricola comune – modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

**Proposta di regolamento****Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 62 – paragrafo 3

*Testo in vigore*

3. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 saranno valide per tre anni dalla data di concessione. Il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa nel corso del relativo periodo di validità è soggetto a sanzioni amministrative a norma dell'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

*Emendamento*

**(4 bis) All'articolo 62, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:**

**"3. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 saranno valide per tre anni dalla data di concessione. Il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa nel corso del relativo periodo di validità è soggetto a sanzioni amministrative a norma dell'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013. *Tuttavia, gli Stati membri possono decidere che le autorizzazioni di cui all'articolo 66, paragrafo 1, siano valide per sei anni dalla data di concessione.*"**

Or. en

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1308-20190101>)

*Motivazione*

*L'emendamento mira a conseguire una migliore gestione del suolo in viticoltura, estendendo le autorizzazioni al reimpianto da tre a sei anni, come nel precedente regolamento sui diritti di reimpianto. Ritardare l'uso dell'autorizzazione al reimpianto potrebbe avere un impatto ambientale positivo in quanto il suolo potrebbe riposare e i batteri e i virus potrebbero essere eliminati mediante processi naturali, anziché ricorrendo a sostanze chimiche.*

**Emendamento 262****Anne Sander**

a nome del gruppo PPE

**Relazione****A8-0198/2019****Eric Andrieu**

Politica agricola comune – modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

**Proposta di regolamento****Articolo 1 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 78

*Testo in vigore**Emendamento****(5 bis) L'articolo 78 è sostituito dal seguente:***

1. Inoltre, ove inerente alle norme di commercializzazione applicabili, le definizioni, le designazioni e le denominazioni di vendita di cui all'allegato VII si applicano ai settori o ai prodotti seguenti:

- a) carni bovine;
- b) prodotti vitivinicoli;
- c) latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano;
- d) carni di pollame;
- e) uova;
- f) grassi da spalmare destinati al consumo umano; *e*
- g) olio di oliva e olive da tavola.

2. Le definizioni, le designazioni o le denominazioni di vendita figuranti nell'allegato VII possono essere utilizzate nell'Unione solo per la commercializzazione di un prodotto conforme ai corrispondenti requisiti stabiliti nel medesimo allegato.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, riguardanti le modifiche,

"1. Inoltre, ove inerente alle norme di commercializzazione applicabili, le definizioni, le designazioni e le denominazioni di vendita di cui all'allegato VII si applicano ai settori o ai prodotti seguenti:

- a) carni bovine;
- b) prodotti vitivinicoli;
- c) latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano;
- d) carni di pollame;
- e) uova;
- f) grassi da spalmare destinati al consumo umano;
- g) olio di oliva e olive da tavola;

***h) carni suine;******i) carni ovine;***



deroghe o esenzioni alle definizioni e alle denominazioni di vendita di cui all'allegato VII. Tali atti delegati sono strettamente limitati a comprovate necessità derivanti dall'evoluzione della domanda dei consumatori, dal progresso tecnico o da esigenze di innovazione della produzione.

4. Ai fini di una chiara e corretta comprensione da parte degli operatori e degli Stati membri delle definizioni e delle denominazioni di vendita di cui all'allegato VII, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo le relative modalità di interpretazione e applicazione.

5. Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e dell'evoluzione del mercato dei prodotti lattiero-caseari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a precisare i prodotti lattiero-caseari per i quali devono essere specificate le specie animali che sono all'origine del latte, quando esso non proviene dalla specie bovina, e a stabilire le pertinenti norme necessarie.

***j) carni caprine;***

***k) carni di cavallo e***

***l) carni di coniglio.***

2. Le definizioni, le designazioni o le denominazioni di vendita figuranti nell'allegato VII possono essere utilizzate nell'Unione solo per la commercializzazione ***e la promozione*** di un prodotto conforme ai corrispondenti requisiti stabiliti nel medesimo allegato. ***L'allegato VII può stabilire le condizioni alle quali tali designazioni o denominazioni di vendita sono protette, al momento della commercializzazione o della promozione, contro usi commerciali illeciti, usurpazioni, imitazioni o evocazioni.***

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, riguardanti le modifiche, deroghe o esenzioni alle definizioni e alle denominazioni di vendita di cui all'allegato VII, ***eccetto quelle di cui alla parte I bis.***

Tali atti delegati sono strettamente limitati a comprovate necessità derivanti dall'evoluzione della domanda dei consumatori, dal progresso tecnico o da esigenze di innovazione della produzione.

4. Ai fini di una chiara e corretta comprensione da parte degli operatori e degli Stati membri delle definizioni e delle denominazioni di vendita di cui all'allegato VII, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo le relative modalità di interpretazione e applicazione.

***4 bis. Al fine di garantire la trasparenza del mercato, soddisfare le aspettative dei consumatori e tenere conto dell'evoluzione del mercato delle carni, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che integrino la parte I bis dell'allegato VII specificando le denominazioni di vendita e le descrizioni delle carni, dei tagli di carne e dei prodotti a base di carne riservate esclusivamente alle parti commestibili degli animali e ai prodotti contenenti carne, conformemente alle norme stabilite in detta parte dell'allegato VII.***

5. Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e dell'evoluzione del mercato dei prodotti lattiero-caseari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a precisare i prodotti lattiero-caseari per i quali devono essere specificate le specie animali che sono all'origine del latte, quando esso non proviene dalla specie bovina, e a stabilire le pertinenti norme necessarie.”

Or. en

*(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1308-20190101>)*

*Motivazione*

*L'emendamento mira a estendere l'ambito di applicazione delle norme di*

*commercializzazione (definizione, designazioni e denominazioni di vendita) e a conferire alla Commissione la possibilità di adottare atti delegati che integrino la parte I bis dell'allegato VII specificando le denominazioni di vendita e le descrizioni delle carni, dei tagli di carne e dei prodotti a base di carne riservate esclusivamente alle parti commestibili degli animali e ai prodotti contenenti carne, conformemente alle norme stabilite in detta parte dell'allegato VII.*

**Emendamento 263****Anne Sander**

a nome del gruppo PPE

**Jérémy Decerle**

a nome del gruppo Renew

**Eric Andrieu**

a nome del gruppo S&amp;D

**Relazione****A8-0198/2019****Eric Andrieu**

Politica agricola comune – modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

**Proposta di regolamento****Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 103

*Testo in vigore**Emendamento***(14 bis)** ***L'articolo 103 è sostituito dal seguente:***

1. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il relativo disciplinare di produzione.

"1. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il relativo disciplinare di produzione.

2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette contro:

2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette contro:

a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto del nome protetto:

a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto del nome protetto:

i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta;  
o

i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta;  
o

ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;

ii) nella misura in cui tale uso sfrutti, ***indebolisca o svigorisca*** la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica, ***anche laddove un nome registrato sia utilizzato come ingrediente;***

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o

evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o espressioni simili;

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;

d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

3. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nell'Unione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1.

evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o espressioni simili, ***anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;***

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;

d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

***d bis) qualsiasi indicazione fornita in malafede in merito a un nome di dominio simile o suscettibile di creare confusione, in tutto o in parte, con una denominazione protetta.***

3. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nell'Unione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1.

***3 bis. La protezione di cui al paragrafo 2 si applica anche ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza la loro immissione in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione e ai prodotti venduti attraverso il commercio elettronico nell'Unione.***

***3 ter. Quando la zona geografica di un vino che beneficia di una denominazione di origine protetta è coperta da un'altra denominazione di origine protetta la cui zona geografica è più estesa, gli Stati membri possono stabilire le condizioni alle quali i vini in questione possono beneficiare di quest'altra denominazione***

***di origine protetta. Dette condizioni devono essere incluse nel disciplinare di produzione dei vini in questione."***

Or. en

*(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1308-20190101>)*

*Motivazione*

*L'emendamento mira a disciplinare la pratica in base alla quale i vini DOP e IGP la cui zona geografica è coperta da una zona geografica più estesa di un'altra DOP o IGP possono beneficiare dell'altra DOP o IGP o essere miscelati con i vini di tali DOP o IGP. Gli Stati membri dovrebbero stabilire le condizioni alle quali tale pratica è consentita. Tali condizioni devono essere incluse nel disciplinare di produzione dei vini in questione.*

**Emendamento 264****Anne Sander**

a nome del gruppo PPE

**Relazione****A8-0198/2019****Eric Andrieu**

Politica agricola comune - modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

**Proposta di regolamento****Articolo 1 – punto 31 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato VII – Parte I bis (nuova)

*Testo della Commissione**Emendamento*

**(31 bis)**      *All'allegato VII, è aggiunta la seguente parte:*

**PARTE I bis: Carne, prodotti a base di carne e preparazioni di carni**

**I. Definizioni**

*Ai fini della presente parte dell'allegato VII, per "carne" si intendono le parti commestibili degli animali di cui ai punti da 1.2 a 1.8 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004, ivi compreso il sangue.*

*Per "preparazioni di carni" si intendono le carni fresche, incluse le carni ridotte in frammenti, che hanno subito un'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo-fibrosa interna della carne e ad eliminare quindi le caratteristiche delle carni fresche.*

*Per "prodotti a base di carne" si intendono i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di carne o dall'ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati in modo tale che la superficie di taglio permetta di constatare la scomparsa delle caratteristiche delle carni fresche.*

**II. Denominazioni di vendita**

***I nomi relativi alle carni e i termini e le denominazioni di vendita utilizzati per designare le carni, i tagli di carne e i prodotti a base di carne di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011 sono riservati esclusivamente alle parti commestibili degli animali e ai prodotti contenenti carne.***

***Le denominazioni di vendita utilizzate per designare i prodotti a base di carni di pollame e i tagli di pollame di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, recante modalità di applicazione delle norme adottate sulla base del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, sono riservati esclusivamente alle parti commestibili degli animali e ai prodotti contenenti carni di pollame.***

***Tali denominazioni di vendita non sono utilizzate né indicate sull'etichetta per designare, commercializzare o promuovere prodotti alimentari contenenti più del 3 % di proteine vegetali.***

Or. en

#### *Motivazione*

*Al fine di garantire la trasparenza del mercato, soddisfare le aspettative dei consumatori e tenere conto dell'evoluzione del mercato delle carni, l'emendamento in questione mira a introdurre definizioni relative ai termini "carne", "preparazioni di carni" e "prodotti a base di carne" e a proteggere le relative denominazioni di vendita per evitare che siano utilizzate per prodotti che non contengono carne o non derivano da una parte commestibile degli animali in questione. Una certa flessibilità dovrebbe essere concessa per i prodotti alimentari che contengono carne o una parte commestibile degli animali in questione e al massimo il 3 % di proteine vegetali.*